



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

COPIA

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 29/04/2013

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI, NEI POSTEGGI ISOLATI E NELLE FIERE. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO E DELLA NUOVA TAVOLA N. 1 DEL MERCATO DEL SABATO.

L'anno **2013** addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

TOSONI ANGELO	Sindaco	Presente
VESENTINI ANDREA	Consigliere Comunale	Presente
MARCONI MARTINA	Consigliere Comunale	Presente
OLIOSI LEONARDO	Consigliere Comunale	Presente
MENINI CESARE	Consigliere Comunale - Presidente	Presente
BONFAINI FRANCESCO	Consigliere Comunale	Presente
VALBUSA VANIA	Consigliere Comunale	Presente
MAZZAFELLI SIMONE	Consigliere Comunale	Assente
DAL FORNO MARCO	Consigliere Comunale	Presente
MOLINARI ANDREA	Consigliere Comunale	Presente
TURRINA GIAMPAOLO	Consigliere Comunale	Presente
BENINI SILVANO	Consigliere Comunale	Presente
MAZZI CORRADO	Consigliere Comunale	Presente
FORNARI VALENTINA	Consigliere Comunale	Assente
LUGO MARIA GRAZIA	Consigliere Comunale	Assente
CORDIOLI NICOLA	Consigliere Comunale	Presente
PASINI FRANCESCO	Consigliere Comunale	Assente
PEZZINI ALBINO	Consigliere Comunale	Assente
SACHETTO FAUSTO	Consigliere Comunale	Assente
VICENTINI GIORGIO	Consigliere Comunale	Assente
MORANDINI GIAN LUCA	Consigliere Comunale	Presente

Presenti n. 14 Assenti n. 7

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MENINI CESARE, assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria: _____

Uff. proponente: _____

Uff. _____: _____



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

Vista la proposta di deliberazione riguardante:

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI, NEI POSTEGGI ISOLATI E NELLE FIERE. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO E DELLA NUOVA TAVOLA N. 1 DEL MERCATO DEL SABATO

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Udito quanto emerso dalla discussione in aula, come sommariamente riportata nel verbale di adunanza ed integralmente conservata agli atti mediante registrazione magnetica, a cura della segreteria comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all'art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 14
Consiglieri astenuti	nessuno
Consiglieri votanti	n. 14
Maggioranza	n. 8
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	nessuno

Il Consiglio Comunale approva.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DELL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO

**OGGETTO: PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVO
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI, NEI
POSTEGGI ISOLATI E NELLE FIERE. MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI AL
REGOLAMENTO E DELLA NUOVA TAVOLA N. 1 DEL MERCATO DEL SABATO**

Premesso che in data 10/04/2001 veniva pubblicata sul BUR della Regione Veneto la L.R. n. 10 del 06/04/2001 avente ad oggetto "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" stabilendo altresì che nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione dei criteri generali successivamente approvati dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione del 20/07/2001 N. 1902 i Comuni devono procedere all'approvazione di un piano per il commercio su aree pubbliche avente validità triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano nonché adottare idonea disciplina regolamentare in materia di svolgimento del commercio nei posteggi, nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere in conformità a quanto previsto dal DLGS n. 114/98 e relativa disciplina regionale, pena la diffida e l'intervento sostitutivo da parte della Regione Veneto;

Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 34 del 05/06/2002, esecutiva, veniva approvato il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche e relative Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere composto dalle tavole delle varie iniziative promosse tra cui anche la tavola n. 1 del Mercato del Sabato con l'elenco dei posteggi e delle relative superficie delle aree;

Considerato che nel corso di questi anni a seguito anche dell'ammodernamento della piazza e dei diversi spostamenti temporanei effettuati si rende necessario procedere all'approvazione di una tavola n. 1 del Mercato del Sabato che tenga conto dello stato effettivo del collocamento dei vari posteggi del mercato del Sabato con le superfici delle aree oggetto di concessione che sostituisce totalmente quanto in precedenza approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 05/06/2002, esecutiva;

Vista la nuova tavola del Mercato del Sabato con l'allegato elenco dei posteggi e delle relative superficie delle aree pubbliche concesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che rispetto alla precedente tavola approvata si rende necessario, altresì, procedere alla modificazione dell'art. 4 del Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 05/06/2002, esecutiva, limitatamente ai seguenti punti:

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 3.069,48 invece di mq. 3.156,30

d) totale posteggi: n. 85, di cui:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - n. 11 del settore alimentare | invece di n. 14 del settore alimentare |
| - n. 71 del settore extralimentare | invece di n. 72 del settore extralimentare |
| - n. 1 del settore misto | invariato rispetto alla deliberazione del C.C. n. 34/2002 |
| - n. 2 produttori agricoli | invariato rispetto alla deliberazione del C.C. n. 34/2002 |

Considerato che rispetto alla precedente tavola approvata vi è una differenza di n. 4 posteggi (3 del settore alimentare e n. 1 del settore non alimentare) e che tali posteggi debbono intendersi soppressi per evidenti ragioni di razionalizzazione dell'area mercatale da contemperare con le difficoltà degli spazi disponibili rispetto alle esigenze della normativa di sicurezza e delle problematiche legate alla circolazione stradale nelle prossimità dell'area del mercato;

Ritenuto, altresì, in tale sede integrare il vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 05/06/2002 esecutiva, introducendo dopo l'articolo 12, l'articolo 12 bis che disciplinerà quanto



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

segue:

art. 12 bis (Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone)

1. La concessione occupazione suolo pubblico è sospesa per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone.
3. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

Dato atto che per tale provvedimento:

- è stato effettuato un incontro congiunto con le organizzazioni sindacali del commercio ambulante riconducibili alla Confesercenti (Paolo Bissoli) ed alla Confcommercio (Roberto Turcato) in data 16/03/2013 i quali hanno espresso il loro assenso ai contenuti del presente provvedimento;
- la planimetria qui allegata è stata trasmessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 22/05/2012 prot. N. 8268/G/2012, dopo infruttuosa conferenza di servizi convocata in data 28/04/2012 ed il cui verbale è qui in atti e che comunque con nota del 28/09/2012 prot. N. 0012981 del 28/09/2012 il Comando ha espresso il proprio parere di competenza e che qui si rimanda;

Visto l'allegato Regolamento Comunale per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere con le modificazioni ed integrazioni che vengono fatte con il presente provvedimento rispetto a quanto in precedenza approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 05/06/2002, esecutiva, con evidenziato in grassetto le parti modificate ed integrate rispetto al precedente testo approvato;

Ritenuto quindi procedere ad una riapprovazione del Regolamento di che trattasi con le modificazioni ed integrazioni qui disposte;

Vista la L.R. n. 10/2001 e s.m.i.;

Vista la DGRV n. 2113 del 02/08/2005;

SI PROPONE

- 1) Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende ripreso in ogni sua parte.
- 2) Di procedere, tenuto conto delle motivazioni citate in premessa e che qui si intendono riprese in ogni loro parte, all'approvazione della nuova tavola 1 del Mercato del Sabato con l'allegato elenco dei posteggi e delle relative superficie delle aree pubbliche concesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituiscono quanto in precedenza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05/06/2002, esecutiva.
- 3) Di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati nei posteggi isolati e nelle fiere, rispetto a quanto in precedenza approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 05/06/2002, esecutiva, e meglio evidenziate in grassetto le modifiche ed integrazioni introdotte ed i cui contenuti sono evidenziati in premessa, dando atto che il testo del Regolamento in questione con le modifiche ed integrazioni viene qui allegato per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che in tale sede deve intendersi riapprovato nel nuovo testo.
- 4) Di dare atto che rispetto alla precedente tavola 1 "Mercato del Sabato" approvata vi è una differenza di n. 4 posteggi (3 del settore alimentare e n. 1 del settore non alimentare) e che tali posteggi debbono intendersi soppressi per evidenti ragioni di razionalizzazione dell'area mercatale da contemperare con le difficoltà degli spazi disponibili rispetto alle esigenze della normativa di sicurezza e delle problematiche



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

legate alla circolazione stradale nelle prossimità dell'area del mercato.

- 5) Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona – Attività Produttive – Risorse Umane alla trasmissione del presente provvedimento alla Regione del Veneto – Direzione Commercio, così come previsto dall'art. 7 della L.R. n. 10/2001.
- 6) Di comunicare l'adozione del presente provvedimento al Responsabile dell'Area della Vigilanza per i provvedimenti di competenza in ordine ai procedimenti a loro assegnati ed ai controlli correlati.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

IL PROPONENTE

F.to Francesco Bonfaini



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

ALLEGATO

Comune di Valeggio Sul Mincio

PROVINCIA DI VERONA

**Piano Comunale del Commercio
su Aree Pubbliche**

**Regolamento
per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere**

L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. **02 Agosto 2005 n. 2113**



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

Art. 1 – Tipologia del mercato

1. Il mercato periodico è di tipologia annuale

Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche compresa l'attività che si svolge in posteggi isolati. Il mercato esiste dalla metà del 1600, data questa di cui il Consiglio Comunale ne prende atto.

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nella giornata di Sabato dalle ore 06.30 alle ore 14.00
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.L.G. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 08.00, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascun assegnato.
4. Non è permesso occupare l'area mercatale prima delle ore 06.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12.30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare al personale preposto alla vigilanza (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 13.45 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato, in modo che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi preposti alla vigilanza.

Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
 - a) l'ubicazione: Via Goito, Via A. Sala, Via Roma, Piazza Garibaldi, Piazza Carlo Alberto, Via Castello, Via Marsala, Via Jacopo Foroni;
 - b) superficie complessiva del mercato: mq. 7.554;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **3.069,48**;
 - d) totale posteggi: n. **85**, di cui:
 - n. **11** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;
 - n. **71** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare;
 - n. **1** riservati al settore misto;
 - n. **2** riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
 - e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'area destinata al settore alimentare ed a quello extralimentare;(i)
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

Art. 5 – Criteri di assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o alla data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001. Tale assegnazione rimane subordinata alla presentazione annuale della documentazione di rito attestante il permanere dei requisiti di legge.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di 25 mq.

Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - sorteggio;
2. Il venir meno della qualifica di La cancellazione dal Registro ditte da parte dell'imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo, mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva.

Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile, a cura degli uffici comunali, con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento

Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 06.30 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' inoltre vietata la sosta in tutta l'area mercatale. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo....) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica verticale ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.
4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, dovranno essere posteggiati nelle vie adiacenti alla zona riservata al mercato purché non interdette alla sosta.

Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria del mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

3. Copia della planimetria e delle assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 1. la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
 2. la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentareⁱⁱ e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
 3. Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dalla Polizia Municipale, sono aggiornate annualmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, salvo i casi di comprovata necessità e previa comunicazione al Comune prima delle ore 08.00.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 1. all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, a partire dall'entrata in vigore dall'abrogata L. 112/91, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto Legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
 2. all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A..
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale e le concessioni temporanee (precari) sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste dalla vigente disciplina Regolamentare. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia Municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 12 bis - Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

1. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone.
3. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

Art. 13 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:
 1. maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 2. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 3. ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 14 – Migliorie di ubicazione

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per migliorie prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il Comune, prima di Comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all'operatore almeno 6 (sei) mesi prima.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 0.50 dalla verticale del limite di allineamento, nel rispetto delle misure d'ingombro autorizzate.
4. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2.20 e non superiori a metri 3.
5. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
6. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

Art. 17 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.
4. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 18 – Richiamo delle modalità di subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 19 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 327/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltretutto all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

- a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
- a) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..
- 6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 21 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

- 1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 22 – Mercati straordinari

- 1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".
- 2. Il Personale di Polizia Municipale addetto procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
- 3. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al numero totale dei posteggi, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
- 4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
- 5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

Art. 23 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

- 1. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 38.

CAPITOLO II – FIERE

ART. 24 – Data e giorni di svolgimento

- 1. La Fiera e le Sagre vengono effettuate secondo il calendario stabilito nell'art. 1 della parte 1 al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
- 2. L'Amministrazione, quando lo ritenga opportuno e in coincidenza di giornate festive corrispondenti con il periodo di fiera, può estendere le manifestazioni alle giornate precedenti e/o quelle successive.

Art. 25 – Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie

- 1. La fiera presenta le caratteristiche seguenti:
 - a) ubicazione: Piazza della Repubblica (mq.4709), Via Ragazzi del 99 (mq. 10.528), Piazza Carlo Alberto (mq. 2.478) Via Roma (mq. 1.936);
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 19.651;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 294;
 - numero totale posteggi: 11
 - d) il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - e) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi da assegnare ai venditori di articoli da regalo, dolciumi, patatine, gastronomia e giocattoli;
- 2. Per esigenze sopravvenute che non consentano la modifica della planimetria della Fiera di cui all'art 26 del presente Regolamento, è possibile una disposizione temporanea diversa della Fiera concordata con gli operatori fermo restando il numero degli operatori stessi.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

Art. 26 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione del posteggio, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001, è decennale ed è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera.
2. In sede di prima applicazione le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera e sono inoltrate, a mezzo raccomandata o presentate al protocollo del Comune. Fa fede la data del timbro postale di spedizione o quella di presentazione al protocollo.
3. In questo caso, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 1. più alto numero di presenze nella fiera;
 2. maggiore anzianità dell'autorizzazione;
 3. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A, come impresa commerciale, tenendo conto che in caso di conferimento in società, viene fatta salva l'iscrizione più favorevole.
4. In caso di fiera/sagra di nuova istituzione, che coincidesse con il giorno di effettuazione e il luogo di svolgimento del mercato, verrà data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta nel rispetto del c. 1 lett. f) dell'art. 25 del predetto regolamento.
5. Nelle fiere o sagre di nuova istituzione, non essendo disponibili i dati di cui alla lett. a) del precedente comma 3, verranno considerate solamente le priorità di cui alle lett. b) e c).
6. La graduatoria predisposta ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi è affissa all'Albo comunale almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento della fiera.
7. In sede di prima assegnazione del posteggio è seguita la numerazione prevista nell'allegata planimetria secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi del precedente art. 25 lett. f).
8. All'assegnatario del posteggio, di cui ai precedenti commi, viene rilasciata, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Decreto legislativo 114/98, una concessione decennale di posteggio.
9. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati dall'art. 5 comma 1, lett. b) della Legge regionale 10 aprile 2001, n. 10, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca della relativa autorizzazione.
10. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro le ore 17.00, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, presente. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.
11. In caso di posteggi resisi disponibili a seguito di decadenza dalla concessione, prima di provvedere alla loro riassegnazione definitiva, il Comune provvede a comunicare tale evento agli operatori già assegnatari in quella fiera, fissando un termine per la proposizione della relativa domanda di miglìoria.
12. Nel caso in cui pervengano, nei termini fissati, più domande di miglìoria per lo stesso posteggio, questi verrà assegnato seguendo i criteri di priorità di cui al precedente comma 3.
13. I posteggi che, dopo le operazioni di cui ai precedenti commi, risultassero ancora vacanti, sono assegnati agli operatori precari interessati, seguendo i criteri previsti al precedente comma 3.

Art. 27 – Vendite a mezzo veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Salute 03.04.2002.

Art. 28 – Calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. La mancata presenza per due anni consecutivi, fatto salvo quanto previsto dalle Leggi in vigore, produce l'esclusione dalla graduatoria, la decadenza dalla concessione.

Art. 29 – Rispetto della normativa igienico sanitaria



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Salute 03.04.2002.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime anche la sospensione o la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 30 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base dei relativi regolamenti comunali in vigore.

Art. 31 – Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.
2. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, le fiere, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolte anche su aree private purché inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da Associazioni di categoria e consorzi di operatori.
3. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.
4. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale che potrà avvalersi dell'apporto di altro personale comunale appositamente incaricato.
5. Gli orari di scarico e carico delle merci di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero sono:
 - scarico: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
 - carico: dalle ore 23.00 alle ore 02.00
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. e possono sporgere per non più di 0,50 metri.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori fatto salvo quanto previsto al comma 9.
9. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari e battitori purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo.
10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.
11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 32 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco.

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 33 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie che non abbiano finalità di tipo commerciale.
2. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune sono temporanee. Dette autorizzazioni sono valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

di all'art 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

CAPITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 34 – Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
 - a. nel Centro Storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalle vie: Buonarroti, R. Sanzio, Tiepolo e Ponte Visconteo nelle giornate festive e feriali festive al fine di garantire la tutela del patrimonio storico-artistico del Comune;
 - b. nelle seguenti strade e vie: - Via del Garda - Via G. Marconi - Via San Rocco - Piazzale Vittorio Veneto - Piazza G. Garibaldi - Piazza Carlo Alberto - Via A. Murari - Via Marsala - Via Goito - Via Castello - Via Magenta - alle intersezioni della pista ciclabile per motivi di polizia stradale;

Art. 35 – Svolgimento del commercio itinerante

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con idoneo mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno; la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie e la fermata non costituisca intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 36 – Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale (Tavola N. 6) nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 37 – Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale nel rispetto della specifica normativa.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Sanzioni

1. Il Responsabile del Settore di Vigilanza ricevuto il verbale inviato dall'accertatore e riferito all'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 50 euro a 500 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 1. non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 2. occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 3. eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 4. porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 5. incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

3. Per i provvedimenti sanzionatori si farà riferimento alla L. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 39 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati. ⁱⁱⁱ

Art. 40 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 41 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MENINI CESARE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERUZZI DR. GIOVANNI
